

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 14 novembre 2024

In Aosta, il giorno quattordici (14) del mese di novembre dell'anno duemilaventiquattro con inizio alle ore sette e trentatré minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Giulio GROSJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

L'Assessore Luciano CAVERI è assente alla seduta.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **1394** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE RELATIVE ALLA CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE VALDOSTANA MAESTRI DI SCI (AVMS) DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "MAISON DE LA MONTAGNE", AI SENSI DALL'ARTICOLO 28 DELLA L.R. 7/2024.

LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la legge regionale legge regionale 12 giugno 2024, n. 7 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2024. Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026), con particolare riferimento all'articolo 28 (Contributo per la realizzazione della "Maison de la Montagne") che prevede la concessione all'Associazione Valdostana Maestri di sci (AVMS) di un contributo per la realizzazione della "Maison de la Montagne", struttura da destinarsi a sede congiunta dell'Associazione medesima e dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (UVGAM) per lo svolgimento unicamente delle attività istituzionali con esclusione, in ogni caso, di qualunque attività di tipo commerciale;

dato atto che il sopra richiamato articolo 28 della l.r. 7/2024 prevede, tra l'altro, quanto segue:

- a) al comma 2, che il contributo concorre alla copertura di tutte le spese necessarie per la realizzazione e per l'arredamento dell'immobile sin dalle fasi iniziali e precisa che sono compresi gli oneri per la gestione del ciclo dei relativi appalti, le spese di progettazione, di direzione lavori e collaudi di lavori e opere edili e impianti tecnici, le spese relative agli adempimenti degli obblighi concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, gli eventuali oneri derivanti dall'acquisizione della disponibilità delle aree da parte del beneficiario a titolo di proprietà o di diritto di superficie, gli oneri di urbanizzazione nonché gli oneri IVA, ove non recuperabili dal beneficiario;
- b) al comma 3, che la possibilità di liquidazione al beneficiario di un'anticipazione del contributo, nel limite massimo del 30 per cento delle somme concesse, a fronte di apposita e adeguata garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per un importo almeno pari alla somma dell'anticipazione;
- c) al comma 4, che la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, alla definizione di ogni ulteriore aspetto, compreso il dettaglio delle tipologie di spese ammissibili, le modalità e i termini procedurali per la presentazione della domanda, per la concessione, la rendicontazione delle spese e la liquidazione del contributo, per le variazioni soggettive del beneficiario nonché per i casi di cessione dell'immobile, di revoca, decadenza, rinuncia e restituzione dell'agevolazione percepita;
- d) ai commi 5 e 6, che il beneficiario non può alienare o cedere a terzi e non può variare la destinazione prevista del bene per un periodo di novanta anni per i beni immobili, con trascrizione del vincolo presso l'Ufficio dei registri immobiliari competente per territorio a cura e spese del beneficiario, e per un periodo di dieci anni per i beni mobili, decorrenti in entrambi i casi dalla data di erogazione a saldo dell'agevolazione;
- e) al comma 7, che la violazione dei citati vincoli comporta la revoca del contributo, anche in modo parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, e la restituzione dell'intero ammontare, maggiorato degli interessi, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, riferita al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione;
- f) al comma 8, che l'alienazione o la cessione dell'immobile a terzi o il mutamento della destinazione d'uso dello stesso prima della scadenza del vincolo previsto (90 anni) possono essere autorizzati, con deliberazione della Giunta regionale, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità per gli Enti fruitori del bene di mantenerne la destinazione e che l'autorizzazione è subordinata alla cancellazione del vincolo a spese del beneficiario e alla restituzione del contributo, tenuto conto del periodo di mancato rispetto del vincolo e comunque in misura non inferiore al trenta per cento dell'ammontare del contributo concesso; tale somma è maggiorata degli interessi, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, riferita al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione;

g) al comma 9, che le modalità di restituzione del contributo possono essere stabilite anche in deroga a quanto sopra indicato in caso di autorizzazione alla cessione dell'immobile a titolo gratuito a un ente locale territoriale con destinazione a finalità istituzionali o di cessione dell'immobile a titolo gratuito alla Regione;

ritenuto, pertanto, di dover definire le disposizioni disciplinanti la concessione del contributo di cui all'articolo 28 della l.r. 7/2024, come dettagliate nell'allegato 1 alla presente deliberazione;

dato atto che, la Struttura affari legislativi e aiuti di Stato con nota prot. n. 12372 del 7 novembre 2024, in merito alla compatibilità, sotto il profilo della disciplina europea in materia aiuti di Stato, del contributo per la realizzazione della "Maison de la Montagne" e alle disposizioni applicative oggetto della presente deliberazione ha precisato di aver fornito il supporto nella fase di redazione della norma in questione al fine di garantirne la conformità alla disciplina europea citata e, pertanto, di non aver rilievi da formularsi rispetto alla stessa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciatoo dalla dirigente della Struttura Enti, professioni del turismo e sport dell'Assessorato turismo, sport e commercio, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore al turismo, sport e commercio, Giulio Grosjacques;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare le disposizioni applicative relative alla concessione all'Associazione Valdostana Maestri di sci (AVMS) del contributo previsto dall'articolo 28 della legge regionale 12 giugno 2024, n. 7 per la realizzazione dell'immobile denominato "Maison de la Montagne", come dettagliate nell'Allegato 1 "Disposizioni applicative relative agli interventi regionali di investimento nel settore del turismo e dello sport previsti dall'articolo 28 della legge regionale 12 giugno 2024, n. 7", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di rinviare a successiva deliberazione della Giunta regionale l'approvazione della concessione del contributo di cui al punto 1) nonché la prenotazione della relativa spesa, dando atto che la stessa graverà sul capitolo n. U0027750 "Contributi in conto capitale a favore di istituzioni sociali private per la realizzazione della sede congiunta dell'associazione Valdostana Maestri di Sci (AVMS) e Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (UVGAM) (avanzo 2023) " del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2024/2026 che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

§

ALLEGATO N. 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1394 in data 14/12/2024

DISPOSIZIONI APPLICATIVE RELATIVE AGLI INTERVENTI REGIONALI DI INVESTIMENTO NEL SETTORE DEL TURISMO E DELLO SPORT PREVISTI DALL'ARTICOLO 28 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GIUGNO 2024, N. 7.

ARTICOLO 1 REQUISITI DEL BENEFICIARIO

- 1) Il contributo in conto capitale, di cui all'articolo 28 della legge regionale 12 giugno 2024, n. 7, è concesso a favore dell'Associazione Valdostana Maestri di Sci (AVMS) per la realizzazione di un immobile nel territorio regionale denominato "Maison de la Montagne" da destinarsi a sede congiunta dell'Associazione Valdostana Maestri di Sci (AVMS) e dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (UVGAM).

ARTICOLO 2 DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE

- 1) Il contributo di cui all'art. 1 è concesso all'AVMS per la realizzazione di un immobile sul territorio regionale denominato "Maison de la Montagne" da destinarsi a sede congiunta dell'Associazione Valdostana Maestri di Sci (AVMS) e dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (UVGAM) esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui, rispettivamente, all'art. 27 della l.r. 44/1999 e all'art. 17 della l.r. 7/1997, con esclusione, in ogni caso, di qualsiasi attività di natura commerciale.
- 2) I rapporti interni tra i due Enti fruitori dell'immobile sono disciplinati da apposito accordo che dovrà essere presentato alla Struttura Enti, professioni del turismo e sport (di seguito "struttura competente") a seguito dell'approvazione da parte dell'AVMS del progetto esecutivo della "Maison de la Montagne", validato ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023. Eventuali variazioni rispetto a tale accordo dovranno essere comunicate tempestivamente con le modalità di cui al successivo art. 10 (*Variazioni soggettive*).
- 3) L'immobile deve essere portato a termine e rendicontato, pena la revoca del finanziamento assegnato, entro i termini definiti dal cronoprogramma di spesa contenuto nella deliberazione della Giunta regionale di approvazione del finanziamento, fatte salve eventuali variazioni del cronoprogramma comunicate per le ragioni e con le modalità di cui al successivo art. 9 (*Varianti agli investimenti concessi*).
- 4) Ai sensi del comma 5 dell'art. 28 della l.r. 7/2024, il beneficiario del contributo è obbligato a non alienare o cedere a terzi e a non distogliere i beni finanziati dalla destinazione prevista dal comma 1 dell'articolo medesimo, per i seguenti periodi decorrenti dalla data di erogazione a saldo dell'agevolazione:
 - novanta anni, per i beni immobili;
 - dieci anni, per i beni mobili.
- 5) Qualora il beneficiario del contributo intenda acquisire il diritto di costruire l'immobile mediante la costituzione di un diritto di superficie, la costituzione dello stesso dovrà essere effettuata per un periodo di 90 anni decorrenti dalla data di erogazione a saldo dell'agevolazione.
- 6) I vincoli di cui sopra sono resi pubblici, a spese del beneficiario del contributo, mediante trascrizione presso l'Ufficio dei registri immobiliari competente per territorio.

ARTICOLO 3 ENTITÀ MASSIMA DEL CONTRIBUTO

- 1) Il contributo di cui alle presenti disposizioni concorre alla copertura delle spese, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile, per la realizzazione dell'immobile di cui all'articolo 1 e fino ad un massimo di euro 4.850.000.

ARTICOLO 4 SPESE AMMISSIBILI

- 1) Sono ammissibili a contributo le spese rientranti nelle seguenti tipologie:
 - a) le spese di progettazione, direzione lavori, collaudi di lavori e opere edili e impianti tecnici;
 - b) le spese relative agli adempimenti degli obblighi concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - c) gli oneri per la gestione del ciclo dei relativi appalti;
 - d) gli oneri derivanti dall'acquisizione della disponibilità delle aree da parte del beneficiario a titolo di proprietà o di diritto di superficie, le relative spese notarili ed i conseguenti oneri fiscali;
 - e) gli oneri di urbanizzazione e i costi di costruzione risultanti dal titolo abilitativo di tipo edilizio;
 - f) gli oneri IVA, ove non recuperabili dal beneficiario;
 - g) le spese di realizzazione dell'immobile;
 - h) le spese di arredamento dell'immobile;
 - i) le spese relative alla progettazione d'interni e assistenza tecnica in fase di realizzazione;
 - j) le spese di consulenza e/o di supporto legale;
- 2) Non sono ammissibili a contributo le seguenti spese:
 - a) gli interventi realizzati in data antecedente alla presentazione della domanda di contributo, ad eccezione delle spese tecniche e geologiche, di progettazione, verifica e supporto al RUP e supporto legale, gli oneri derivanti dall'acquisizione della proprietà o del diritto di superficie nonché delle spese relative ai rilievi topografici necessari per valutare la fattibilità dell'opera, purché fatturati in data non anteriore a 24 mesi;
 - b) le spese generali, tecniche e accessorie relative a lavori finanziati ma non realizzati o lavori eseguiti in difformità al progetto approvato;
 - c) gli eventuali maggiori costi rispetto al quadro economico complessivo indicato nel progetto di fattibilità tecnica economica allegato alla domanda di contributo;
 - d) le spese non pertinenti al programma di intervento o comunque non strettamente connesse alla sua realizzazione;
 - e) le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria;
 - f) le spese relative a materiali di consumo e scorte;
 - g) le spese per lavori "in economia" eseguiti direttamente dal beneficiario, nonché le prestazioni volontarie di manodopera eseguite direttamente dai soci del beneficiario;
 - h) le spese per acquisto di beni usati o rigenerati;
 - i) le spese effettuate a titolo di locazione finanziaria (*leasing*);
 - j) le spese per la costituzione di mutui e fondi di garanzia;
 - k) le spese per le garanzie per l'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 3 dell'art. 28 della l.r. 7/2024;
 - l) le spese relative a beni mobili d'antiquariato o antichi;
 - m) le spese relative a opere d'arte, articoli di mera decorazione e oggettistica;
 - n) le spese sostenute e regolate per contanti ovvero tramite permuta o compensazione;
 - o) le spese riguardanti gli oneri per imposte o tasse connesse alle spese effettuate, nonché gli oneri di legge accessori alle medesime (spese notarili, fatte salve quelle relative all'acquisizione della proprietà o del diritto di superficie, imposta di bollo, ecc.);

p) quelle relative a commissioni od oneri bancari.

ARTICOLO 5 DIVIETO DI CUMULO

- 1) Il contributo concesso ai sensi delle presenti disposizioni non è cumulabile con mutui o altri contributi in conto capitale, a valere su risorse pubbliche di qualunque natura, concessi o concedibili per le stesse spese ammesse a contributo.
- 2) Nei casi di spese ammesse ad agevolazioni per le quali il beneficiario, successivamente alla concessione dei contributi, ottenga agevolazioni ai sensi di altri strumenti di agevolazione pubblica che ne impediscano o limitino il cumulo, e sempre che le predette spese rientrino fra quelle di cui all'articolo 4, il beneficiario è tenuto a richiedere alla Struttura competente il relativo stralcio e definanziamento.

ARTICOLO 6 PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA E DOCUMENTAZIONE

- 1) Ai fini della concessione del contributo, l'AVMS deve presentare apposita domanda, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante, alla Struttura Enti, professioni del turismo e sport **entro le ore 12.00 del giorno 27 novembre 2024.**
- 2) La domanda di contributo deve essere inviata esclusivamente tramite posta certificata all'indirizzo turismo@pec.regione.vda.it entro il termine sopra indicato.
- 3) Nella domanda, il richiedente è inoltre tenuto ad attestare con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000:
 - a) i dati del soggetto richiedente nonché i dati identificativi e fiscali del rappresentante legale, firmatario della domanda di contributo;
 - b) che tutte le spese esposte nel preventivo di spesa allegato sono strettamente e direttamente connesse alla realizzazione della "Maison de la Montagne";
 - c) che i conti correnti, bancari o postali (o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa) utilizzati, anche in via non esclusiva, per la liquidazione delle spese sostenute e per l'accreditamento del contributo concesso sono intestati al richiedente;
 - d) di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e del contestuale obbligo di restituzione di un importo pari al contributo indebitamente ottenuto, oltre agli interessi, calcolati nella misura legale, decorrenti dalla data di erogazione;
 - e) di essere consapevole che, in caso di concessione del contributo, i dati fiscali e l'importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul sito www.regione.vda.it ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);
 - f) di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (l'informativa è inserita nel modulo di domanda) e di autorizzare l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto dei principi di liceità, proporzionalità, correttezza e trasparenza;
 - g) che i dati inseriti nella domanda sono veritieri e completi.

- 4) La domanda deve contenere l'impegno del richiedente a:
 - a) fornire, a richiesta della struttura competente, ogni documentazione utile ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese;
 - b) consentire l'effettuazione di controlli e a mettere a disposizione del soggetto controllante ogni documentazione utile ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'ottenimento e della liquidazione del contributo, che deve a tal fine essere debitamente conservata.
- 5) Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) progetto di fattibilità tecnico-economica, validato ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, il cui contenuto minimo è definito dall'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023;
 - b) atto da cui risulti la volontà di AVMS e UVGAM di condividere la fruizione del bene, da integrarsi, successivamente alla concessione del contributo, con uno specifico accordo disciplinante le specifiche modalità di utilizzo e gestione del bene.
- 6) All'istanza deve, altresì, essere allegato idoneo atto comprovante la disponibilità dell'area; in caso di acquisizione dell'area da terzi, qualora, alla data di presentazione della domanda, non sia ancora stato stipulato idoneo contratto, definitivo o preliminare, alla domanda deve essere allegato formale impegno del soggetto titolare dell'area, contenente gli elementi essenziali del contratto da stipulare, fermo restando che, in tal caso, la concessione del contributo resta subordinata all'acquisizione di copia del contratto di acquisto della proprietà o di costituzione del diritto di superficie.
- 7) La Struttura competente procede alla fase istruttoria mediante la verifica della completezza della documentazione, nonché della regolarità formale e della validità tecnica della domanda, e determina l'importo della spesa ammissibile ad agevolazione. Ai fini del completamento della fase istruttoria, si precisa quanto segue:
 - a) ad integrazione della documentazione di cui al precedente punto 5, la Struttura competente può richiedere ulteriore documentazione nonché ogni elemento di dettaglio e/o giustificazione relativo all'ammontare della spesa dichiarata ai fini della corretta determinazione dell'importo della spesa ammissibile;
 - b) ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, la Struttura competente può rettificare l'ammontare degli importi indicati dal richiedente desunti dal computo metrico estimativo dell'opera, sulla base di valutazioni che facciano riferimento a prezzi di mercato, tipologia di intervento e di materiale, costi unitari parametrici e ad eventuali situazioni di particolare carattere ambientale, architettonico e o tecnologico;
 - c) l'elenco prezzi considerato ai fini della determinazione della spesa ammissibile è l'elenco prezzi di cui all'articolo 5 della l.r. 2/2024, di seguito denominato Elenco prezzi regionale, vigente al momento della data di presentazione della domanda. Per le voci non contemplate nell'Elenco prezzi regionale, la spesa ammissibile è determinata sulla base dell'analisi dei prezzi svolta dai progettisti, corredata di preventivi di spesa; si fa comunque riferimento all'Elenco prezzi regionale per le voci assimilabili per tipologia a quelle ivi elencate, a prescindere dalle caratteristiche di lavorazione e/o di materiale impiegato;
 - d) l'ammontare complessivo della spesa ammissibile è, in ogni caso, determinato considerando l'importo complessivo minore risultante dal confronto fra quadro economico dell'opera presentato dal richiedente e la determinazione della spesa ammissibile effettuata ai fini istruttori dalla Struttura competente.

ARTICOLO 7 CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

- 1) Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta regionale entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2024.
- 2) La liquidazione del contributo viene disposta con apposito provvedimento del Dirigente della Struttura regionale competente.
- 3) La concessione dei contributi non comporta alcuna responsabilità a carico dell'Amministrazione regionale in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle attività finanziate. L'Amministrazione regionale rimane comunque estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra il soggetto beneficiario dei contributi disposti ai sensi della presente disciplina e soggetti terzi, per la realizzazione di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

ARTICOLO 8 LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI E DOCUMENTAZIONE

- 1) Il contributo è liquidato su tutte le spese sostenute, correttamente documentate e risultate ammissibili purché rientranti in una delle tipologie di cui all'art. 4.
- 2) Alla liquidazione del contributo si provvede entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione di apposita richiesta da parte del beneficiario, salvo interruzioni dovute a richieste di integrazioni o verifiche ispettive in loco e previa verifica istruttoria da parte degli uffici competenti.
- 3) La liquidazione del contributo avviene, anche in più soluzioni, con le modalità di seguito indicate, previa realizzazione dell'iniziativa o, in caso di erogazione parziale, della parte di iniziativa realizzata.
- 4) In ogni caso, alla liquidazione del contributo concesso si provvede in massimo 5 soluzioni fino al massimo dell'85 per cento, il restante 15 per cento a saldo, a completamento dell'iniziativa.
- 5) Su richiesta del beneficiario, il contributo può essere liquidato a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30 per cento delle somme concesse, previa presentazione di apposita ed idonea fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare a titolo di anticipazione. A tal fine il beneficiario ne fa espressa richiesta previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. L'anticipazione sul contributo potrà essere garantita, alternativamente, mediante fideiussione bancaria rilasciata esclusivamente da banche o gruppi bancari autorizzati ad operare in Italia ed iscritti nell'Albo Unico tenuto dalla Banca d'Italia oppure mediante polizza fidejussoria rilasciata da una compagnia assicuratrice iscritta al RUI (registro unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi), con sede in Italia ovvero con sede in altro Stato membro ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione.

La garanzia dovrà avere durata ed efficacia almeno fino alla data di liquidazione del saldo, per un importo garantito pari alla somma residua del saldo stesso. La garanzia dovrà essere altresì valida ed efficace anche nel caso di revoca del contributo concesso, nonché, per la parte

eccedente, nel caso in cui la liquidazione a saldo del contributo venga disposta in misura inferiore alla somma anticipata. In tali casi l'importo percepito non spettante, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'anticipazione e la data dell'avvenuta restituzione, è restituito, a semplice richiesta scritta della Regione, entro il termine di quindici giorni.

- 6) Per i lavori, le opere edili e gli impianti tecnici e, più in generale, per tutti gli interventi relativi alla realizzazione dell'immobile implicanti trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio ai sensi dell'art. 59 della legge regionale 11/1998, l'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:
 - a) titoli abilitativi delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, salvo che si tratti di attività di edilizia libera;
 - b) contabilità dei lavori effettuati oggetto di liquidazione (S.A.L.);
 - c) documentazione di spesa;
 - d) dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante dell'ente beneficiario, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che i lavori effettuati sono conformi ai titoli abilitativi oppure, laddove si tratti di attività di edilizia libera, che i lavori effettuati non necessitano di titoli abilitativi a norma di legge, e, in ogni caso, che i lavori effettuati sono conformi alle prescrizioni delle norme cogenti e prevalenti del PTP, degli strumenti urbanistici comunali, del regolamento edilizio e della disciplina urbanistico-edilizia vigente e comunque rispettano le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché le disposizioni ambientali e paesaggistiche.
- 7) Gli stati di avanzamento lavori debbono, ai fini dell'erogazione dei contributi, avere diretto riscontro con le voci del computo metrico estimativo presentato.
- 8) Il saldo del contributo, comunque non inferiore al 15% del totale, è liquidato sulla base delle spese ammissibili relative agli investimenti definitivamente effettuati e documentati su presentazione della rendicontazione finale delle spese effettuate corredata dal conto finale dei lavori e dal certificato di collaudo per i lavori e dalla verifica di conformità per i servizi e per le forniture ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023. Qualora sia prescritto il rilascio di certificato di agibilità, il beneficiario fornisce dichiarazione sostitutiva attestante il rilascio del medesimo. La liquidazione a saldo del contributo è inoltre subordinata all'effettuazione, con esito positivo, di apposito sopralluogo da parte della Struttura competente.
- 9) La documentazione fiscale attestante le spese sostenute consiste nelle fatture elettroniche intestate unicamente al soggetto beneficiario del contributo, o in documenti fiscali di valore probatorio equivalente.
- 10) Tale documentazione di spesa deve riportare, oltre alla chiara ed esaustiva descrizione dei lavori eseguiti e dei beni e/o servizi acquisiti, la dicitura "REALIZZAZIONE MAISON DE LA MONTAGNE". Nel caso di eventuale assenza della predetta dicitura o di descrizione non sufficiente a consentire la chiara individuazione della natura della spesa sostenuta, i giustificativi di spesa devono essere corredati da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario attestante la natura della spesa e la sua stretta, diretta ed esclusiva correlazione alla realizzazione dell'immobile oggetto di contributo.
- 11) La documentazione fiscale attestante le spese sostenute deve risultare altresì corredata di idonea documentazione che ne comprovi l'avvenuto pagamento.

- 12) Su tutta la documentazione amministrativa nonché su quella fiscale attestante le spese sostenute e su tutta la relativa documentazione che ne comprova l'avvenuto pagamento deve essere riportato il Codice Unico di Progetto (CUP) indicato nell'oggetto della comunicazione di concessione del finanziamento.
- 13) Ai fini della determinazione dell'importo di contributo liquidabile non sono tenute in considerazione spese non ritenute ammissibili ai sensi dell'art. 4, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 9 (*Varianti agli investimenti concessi*), o documentate con fatture o note non fiscalmente corrette o non intestate al soggetto beneficiario o non corredate di idonea documentazione che ne comprovi l'avvenuto pagamento.
- 14) I conti correnti bancari o postali o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati - anche in via non esclusiva - per il pagamento delle spese ammesse a contributo e per l'accreditamento dei contributi concessi, devono essere intestati al soggetto beneficiario.
- 15) L'erogazione a saldo può altresì essere autorizzata dalla Struttura competente in mancanza delle quietanze e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento qualora il beneficiario presenti apposita fideiussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, di durata compresa tra i 6 e i 12 mesi e con validità della garanzia, limitatamente alle inadempienze del beneficiario relative al periodo di durata della polizza, per ulteriori 3 mesi. Entro la data di scadenza della fideiussione, il beneficiario dell'agevolazione deve trasmettere le relative fatture originali debitamente quietanzate o, in mancanza di quietanza sulle fatture, delle fatture originali e di documentazione comunque idonea a comprovare l'avvenuto pagamento. Decorso il termine suddetto, la Struttura competente, a fronte di inadempimento totale o parziale, è autorizzata ad escutere la fideiussione in proporzione all'inadempimento.
- 16) Ai fini della liquidazione dei contributi, la presentazione della relativa documentazione di spesa è richiesta fino alla concorrenza dell'importo di spesa ammessa ad agevolazione.

ARTICOLO 9 VARIANTI AGLI INVESTIMENTI CONCESSI
--

- 1) Qualora, nelle successive fasi di progettazione e realizzazione, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva debitamente motivate, si renda necessario apportare rilevanti e sostanziali modifiche al progetto, tali comunque da non mutare le caratteristiche fondamentali dell'iniziativa agevolata, eventuali spese aggiuntive non rientranti nel quadro economico dell'iniziativa presentato dal richiedente, ma comunque rientranti nelle tipologie di spesa ammissibili a contributo elencate all'articolo 4 (*Spese ammissibili*), potranno essere ammesse a contributo nel rispetto dei limiti dello stanziamento di bilancio.
- 2) Nel caso in cui, nel corso della realizzazione dell'iniziativa già agevolata ai sensi della legge, si determina la necessità di apportare modifiche al progetto ammesso ad agevolazione, ai fini della liquidazione dei contributi concessi il beneficiario provvede a darne comunicazione alla Struttura competente, allegando la relativa documentazione tecnica, sulla base della quale la Struttura competente provvede, entro 45 giorni dalla comunicazione, alla conseguente rideterminazione del quadro tecnico-economico dell'iniziativa agevolata;
- 3) Gli eventuali maggiori oneri rispetto alla spesa ammessa definitiva, derivanti dalle varianti di cui al punto precedente, saranno a carico del beneficiario del contributo.
- 4) Non sono di norma considerate varianti le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, purché non alterino le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa.
- 5) Qualora le varianti al progetto abbiano rilevanza ai fini urbanistici e ambientali, dovranno essere prodotte anche le nuove autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti oppure una

dichiarazione del legale rappresentante dell'ente beneficiario del contributo che ne attesta la regolarità.

- 6) Un eventuale incremento della spesa dovuto all'aumento dei prezzi e debitamente motivato potrà essere riconosciuto nel rispetto dei limiti dello stanziamento di bilancio; eventuali somme eccedenti il finanziamento resteranno a carico del beneficiario.
- 7) A conclusione della realizzazione della Maison de la Montagne, tenuto conto dello stanziamento previsto e dell'ammontare complessivo del contributo erogato sulla base della spesa ammissibile definitiva, le somme non utilizzate torneranno integralmente nella disponibilità dell'Amministrazione regionale.

ARTICOLO 10 VARIAZIONI SOGGETTIVE

- 1) Qualora si rendesse necessario apportare delle variazioni rispetto all'accordo disciplinante i rapporti interni tra i due Enti fruitori dell'immobile finanziato, il beneficiario è tenuto a darne comunicazione alla Struttura competente, trasmettendo copia delle nuove pattuizioni debitamente sottoscritte dai rappresentanti legali dei due Enti, entro 30 giorni dall'avvenuta modifica.
- 2) Qualora i nuovi accordi dovessero variare in qualche modo il quadro economico dell'immobile o le caratteristiche dello stesso, tale circostanza dovrà essere valorizzata nella comunicazione e il beneficiario, con riferimento alle modifiche intervenute, dovrà inoltre attenersi alla procedura dettagliata al precedente art. 9 (*Varianti agli investimenti concessi*).

ARTICOLO 11 ISPEZIONI E CONTROLLI

- 1) La Struttura competente è autorizzata a disporre idonei controlli allo scopo di accertare il rispetto di ogni obbligo o adempimento previsto dalla legge e dalle presenti disposizioni e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dal soggetto beneficiario ai fini della concessione e della liquidazione dell'agevolazione, oltre ad effettuare opportuni sopralluoghi ai fini della verifica dello stato di avanzamento o di completamento dell'immobile finanziato.
- 2) Al fine dell'effettuazione dei controlli, la Struttura regionale competente è autorizzata a richiedere, anche nei casi di scioglimento dell'Ente beneficiario, tutta la documentazione necessaria a comprovare la verifica delle dichiarazioni rese.
- 3) Il soggetto beneficiario è tenuto a consentire le procedure di controllo, ad esibire gli originali della documentazione prodotta in fase di rendicontazione e degli strumenti di pagamento delle spese effettivamente sostenute, pena revoca del contributo e conseguente restituzione delle somme ricevute, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione. Tutta la documentazione presentata ai fini della concessione dei contributi deve essere conservata dal soggetto beneficiario per cinque anni dalle date di liquidazione dei contributi.

ARTICOLO 12 DECADENZA

- 1) La decadenza dal beneficio è stabilita con apposito atto del Dirigente competente in materia di professioni turistiche qualora dai controlli effettuati successivamente alla concessione del contributo emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni resi dal beneficiario ai fini della sua concessione e della sua liquidazione nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Nel medesimo atto il Dirigente competente dispone la revoca dell'intero ammontare del contributo concesso.

ARTICOLO 13 REVOCA DEI CONTRIBUTI

- 1) Il contributo è revocato con apposito atto del Dirigente della Struttura competente, oltre che nei casi di cui al precedente articolo 12, qualora si verifichino le seguenti condizioni:
 - a) violazione dei vincoli di destinazione dell'immobile di cui all'art. 28, c. 5 della l.r. 7/2024, come specificati al precedente art. 2;
 - b) rinuncia al contributo da parte del soggetto beneficiario;
 - c) mancata realizzazione dell'immobile oggetto di finanziamento entro i termini previsti dal cronoprogramma, fatte salve le variazioni allo stesso comunicate per le ragioni e con le modalità di cui all'art. 9;
 - d) differenza sostanziale delle caratteristiche dell'immobile realizzato o della sua localizzazione rispetto a quanto previsto e dichiarato all'atto della domanda di contributo;
 - e) gravi inadempimenti agli obblighi posti a carico del soggetto beneficiario;
 - f) non veridicità della documentazione prodotta in sede di rendicontazione;
 - g) mancata esibizione, in fase di eventuale controllo, degli originali dei documenti di spesa prodotti in fase di rendicontazione e della documentazione attestante il relativo pagamento;
 - h) deliberato ostacolo al regolare svolgimento dei controlli.
- 2) Qualora il beneficiario incorra nelle fattispecie di cui al precedente comma, lo stesso è tenuto alla restituzione dell'importo già percepito, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento riferita al periodo in cui ha beneficiato dell'agevolazione. La restituzione alla Regione deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento di revoca. La revoca dell'agevolazione può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

ARTICOLO 14 MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE, CESSIONE E ALIENAZIONE

- 1) Il beneficiario del contributo è obbligato a non alienare o cedere a terzi e a non distogliere dalla destinazione prevista dal comma 5 dell'articolo 28 della l.r. 7/2024 i beni finanziati per i seguenti periodi, decorrenti dalla data di erogazione a saldo dell'agevolazione:
 - novanta anni, per i beni immobili;
 - dieci anni, per i beni mobili.
- 2) Qualora il soggetto beneficiario, per la sopravvenuta e comprovata impossibilità del mantenimento della destinazione dichiarata dei beni finanziati, intenda alienare detti beni o mutarne la destinazione d'uso prima della scadenza dei periodi di cui al comma 1, deve preventivamente proporre apposita istanza alla Struttura competente.
- 3) Fatti salvi i vincoli di natura urbanistica, la Struttura competente dispone gli accertamenti istruttori ritenuti più opportuni per verificare la sussistenza delle condizioni che consentano il rilascio di apposita autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o all'alienazione anticipata dei beni finanziati.
- 4) L'autorizzazione di cui al comma 3 è concessa con deliberazione della Giunta regionale ed è subordinata alla cancellazione del vincolo a spese del soggetto beneficiario del contributo e alla restituzione del contributo concesso, tenuto conto del periodo di mancato rispetto del vincolo e comunque in misura non inferiore al trenta per cento dell'ammontare del contributo concesso.
- 5) La somma da restituire è costituita dall'ammontare del contributo già percepito, calcolato in misura proporzionale al periodo di mancato utilizzo del bene finanziato e maggiorato degli interessi riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta

restituzione e con tasso calcolato sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, riferita al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione.

- 6) Gli interessi, calcolati con le modalità di cui al comma 5, sono ridotti in proporzione al periodo di mantenimento del vincolo di destinazione, rapportato alla durata originaria dello stesso.
- 7) Il contributo percepito è restituito, entro 90 giorni dalla data di ricevimento del relativo provvedimento, alla Regione.
- 8) L'efficacia dell'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o all'alienazione anticipata dei beni finanziati è condizionata al saldo della restituzione di cui al comma 4.
- 9) Le modalità di restituzione del contributo possono essere stabilite dalla Giunta regionale anche in deroga a quanto previsto dal comma 4:
 - in caso di autorizzazione alla cessione dell'immobile a titolo gratuito a un ente locale territoriale con destinazione a finalità istituzionali;
 - in caso di cessione dell'immobile a titolo gratuito alla Regione.

ARTICOLO 15 SANZIONI

- 1) Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui all'articolo 11, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre alla revoca del contributo ai sensi degli articoli 12 e 13, incorre:
 - a) secondo quanto stabilito dall'articolo 75, comma *1bis*, del d.P.R. 445/2000, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca;
 - b) secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del d.P.R.445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall'articolo 316ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da sei mesi a tre anni o, nel caso di contributo erogato di importo inferiore a euro 3.996,96, la sanzione amministrativa, irrogata dal dirigente della Struttura competente, da euro 5.164 a euro 25.822, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

ARTICOLO 16 TRATTAMENTO DEI DATI

- 1) La base giuridica del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679, è individuata nell'articolo 28 della legge regionale 7/2024, che prevede la concessione ad AVMS di un contributo per la realizzazione di un immobile nel territorio regionale denominato "Maison de la Montagne" da destinarsi a sede congiunta dell'Associazione Valdostana Maestri di Sci (AVMS) e dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (UVGAM) esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali. L'articolo 28, comma 4, della legge attribuisce alla Giunta regionale il compito di definire ogni ulteriore aspetto, modalità e termini procedurali per la concessione del contributo.
- 2) La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. Delegato al trattamento è il dirigente della Struttura Enti, professioni del turismo sport afferente al Dipartimento turismo, sport e commercio dell'Assessorato al turismo, sport e commercio. I dati personali oggetto di trattamento sono, in particolare, i seguenti:
 - i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale, partita IVA, dati anagrafici, residenza, sede, recapiti);

- l'IBAN del richiedente il contributo;
 - i dati relativi alla sussistenza dei requisiti cui le leggi subordinano l'erogazione di sovvenzioni pubbliche.
- 3) I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione del contributo, per le verifiche successive sulla spettanza del contributo.
 - 4) Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679, la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.
 - 5) L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, sarà inserita nel modulo di domanda per la richiesta di contributo, pubblicato sul sito web della Regione.